
NOTA INFORMATIVA
Programma
COSMO di Seconda Generazione (CSG)

Coinvolgimento delle Piccole Medie Imprese (PMI) Italiane

Scopo di questa Nota Informativa

L'*Agenzia Spaziale Italiana (ASI)*, allo scopo di assicurare continuità del servizio a partire dal 2015, nonché il potenziamento delle attuali prestazioni del sistema COSMO-SkyMed (CSK), composto da quattro satelliti oggi operativi, per l'osservazione della Terra mediante Radar ad Apertura Sintetica (SAR), avente scopi duali (Civili e Difesa ^(*)) ha assegnato a *Thales Alenia Space Italia (TAS-I)* il contratto di fase B per la realizzazione del sistema COSMO di Seconda Generazione (altresì indicato, nel seguito di questa Nota, con l'acronimo "CSG").

(*) nell'ambito delle vigenti normative di sicurezza

Il programma CSG prevede, oltre alla progettazione del sistema nell'ambito della Fase B attualmente in corso, anche lo sviluppo, costruzione, lancio dei satelliti e qualifica dell'intero sistema, comprendente la costellazione di due Satelliti SAR, l'adeguamento del Segmento di Terra e del segmento logistico-operativo (ILS&OPS), attualmente operanti per COSMO-SkyMed. Tali attività saranno effettuate nel corso delle fasi successive di progetto (C, D, E1) il cui contratto sarà firmato entro il 2011 tra ASI e TAS I per un avvio lavori previsto nel 2012 e che consentiranno, al loro compimento, la messa in opera del sistema CSG all'inizio del 2016, in continuità e sovrapposizione con COSMO-SkyMed.

Nell'ambito del programma CSG, l'ASI ha richiesto a TAS-I ed ai suoi maggiori sottocontraenti Italiani di coinvolgere le aziende italiane e in particolare le Piccole e Medie Imprese (PMI) con sede in Italia in tutte quelle attività di sviluppo e/o fabbricazione che si renderanno necessarie durante tutte le fasi sopra menzionate del progetto.

Il coinvolgimento delle PMI avverrà assegnando loro attività e/o prodotti da realizzare nell'ambito di quelle aree che TAS-I intenderebbe acquisire dall'esterno. In particolare il coinvolgimento delle imprese PMI avverrà attraverso procedure di selezione delle Aziende fornitrici e assegnazione delle attività alle stesse, con un approccio di costo-efficacia in grado di garantire risultati tecnicamente adeguati ed economicamente vantaggiosi, dando nel contempo visibilità e trasparenza dell'intero processo.

Questa Nota risponde dunque alla esigenza di fornire alle PMI Italiane i primi elementi cognitivi circa il programma COSMO di Seconda Generazione (CSG) ed il relativo piano di sviluppo, seguito da una descrizione delle possibili aree di attività / prodotti che si intendono "esternalizzare".

Infine, vengono anche forniti alcuni elementi che riguardano il processo di disamina e selezione dei potenziali fornitori, a partire dalla tipologia di informazioni che è necessario raccogliere dalle Aziende interessate, indispensabili ad avviare il suddetto processo.

Il programma COSMO di Seconda Generazione (CSG)

COSMO di Seconda Generazione è il sistema di osservazione satellitare SAR del prossimo futuro che risponde a due esigenze fondamentali espresse dalla Committenza ASI e Ministero della Difesa in grado di assicurare la continuità del servizio, migliorandone le prestazioni operative, del sistema attualmente dispiegato e operativo dei quattro satelliti COSMO-SkyMed (CSK) di “prima generazione”. Tali obiettivi saranno realizzati mediante lo sviluppo ed il dispiegamento di due nuovi satelliti CSG e l’adeguamento dei segmenti di terra (GS) e logistico-operativo (ILS&OPS).

Per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni, COSMO di Seconda Generazione (CSG) migliora la risoluzione spaziale delle immagini prodotte dal sensore SAR, che sarà anche capace di ricevere ed elaborare dati radar in doppia polarizzazione simultanea.




Figura 1 – tipologia di immagini prodotte dal sistema di osservazione satellitare COSMO

Allo scopo di sostenere questa accresciuta capacità operativa, il satellite CSG dovrà gestire, nel contempo, un volume dati circa doppio rispetto alle attuali capacità CSK, sia in termini di memorizzazione dei dati a bordo che di trasmissione dei suddetti dati da bordo alle stazioni di terra.




Figura 2 – esempio di immagine radar COSMO

Inoltre, CSG potenzia le capacità e prestazioni dell'attuale Ground Segment di COSMO-SkyMed, soprattutto per quanto riguarda la programmazione delle richieste Utente, la pianificazione dell'acquisizione delle immagini da parte dei satelliti, il controllo missione e il processamento dei dati immagine radar ricevuti dai satelliti.

Infine, si aggiorneranno tutti gli aspetti che riguardano la gestione logistica e operativa dell'intero sistema, in termini di procedure operative e di manutenzione e dei

relativi *tool* di supporto (SW, data base), allo scopo di gestire tutte le accresciute capacità operative e le nuove funzioni del sistema CSG stesso.

La figura di seguito fornisce uno schema concettuale del sistema CSG, comprensivo dei segmenti spaziale e terreno, rappresentati insieme al sistema COSMO-SkyMed di prima generazione (CSK)




Figura 3 – Schema concettuale dell'architettura del sistema COSMO integrato (prima e seconda generazione)

In riferimento al concetto architetturale sopra rappresentato, la funzionalità COSMO Seconda Generazione verrà dispiegata secondo l'approccio schematizzato nella figura seguente, che riporta i passi fondamentali di:

- (1). Aggiornamento delle funzionalità comuni (pre-esistenti) del GS di COSMO-SkyMed di 1.a generazione alle nuove esigenze di COSMO Seconda Gen. (CSG)
- (2). Sviluppo e qualifica di funzionalità "aggiuntive" specifiche di COSMO 2nda Gen. integrazione e qualifica di queste nel Ground Segment
- (3). Qualifica dell'intero Ground Segment e segmento logistico operativo per le funzionalità CSG
- (4). Sviluppo, dispiegamento in orbita e qualifica operativa della nuova costellazione di satelliti CSG
- (5). Qualifica e messa in opera dell'intero sistema integrato (Space, Ground e logistico-operativo) in termini di funzionalità e prestazioni




Figura 4 – Strategia di dispiegamento delle funzionalità e degli elementi del sistema COSMO di Seconda Gen.

Per quanto riguarda gli aspetti programmatici, in particolare il piano temporale ("schedule") di progetto, la figura successiva schematizza, a livello di "Sistema Satellite" le fasi del progetto stesso, con le milestone e le principali attività previste in ciascuna fase.




Figura 5 –Piano di Sviluppo COSMO di Seconda Gen. Schedule di progetto

Allo scopo di ottemperare al requisito di schedule circa le date di lancio e qualifica operativa dei due satelliti in orbita (cioè: lancio del primo satellite PFM entro la metà 2015, seguito dal lancio del secondo un anno dopo) è necessario che il disegno di CSG si avvalga di tecnologie effettivamente fruibili e soluzioni ingegneristiche opportunamente validate sin dall'inizio del progetto che assicurino le prestazioni richieste.

A tal fine è stato delineato un **Piano di Sviluppo e Validazione** (DDV Plan) del sistema che prevede una Fase B (avviata a Dicembre 2010 e attualmente in corso) che, relativamente alle ipotesi architetture individuali individuate e ritenute idonee a raggiungere le prestazioni richieste/offerte, mette in campo attività di pre-sviluppo e breadboarding allo scopo di “abilitare” le tecnologie e i nuovi concetti di disegno alle finalità del sistema COSMO di Seconda Generazione rispettando i tempi previsti di sviluppo con criteri di costo-efficacia.

E' da precisare che tali attività individuate e proposte come pre-sviluppi si riferiscono esclusivamente alle innovazioni indispensabili allo sviluppo di CSG. Pertanto, durante la fase B, sono previsti un numero di pre-sviluppi su parti / item di innovazione ritenuti particolarmente cruciali ed indispensabili al successo tecnico e programmatico del progetto.

Tali pre-sviluppi vengono attualmente effettuati insieme alle attività di ingegneria quali la specifica dei requisiti e il disegno di sistema che sono tipiche attività di una fase B.

Nell'ambito di questa fase B, sono altresì previste anche attività di specifica e procurement di *Long Leading Items*, ovvero di elementi / materiali che richiedono un tempo di “procurement” significativo rispetto all'intera durata del programma, nonché l'anticipo di attività di *Engineering Modelling* (EM) proprie della fase C, relative ad elementi ritenuti “critici”, ma comunque gestibili, dal punto di vista del rischio tecnico e di schedule.

Nell'ambito del programma sopra delineato per lo sviluppo del sistema COSMO di Seconda Generazione (CSG), sono state individuate le tipologie di attività che TAS-I intende assegnare come sotto-forniture a Piccole e Medie Imprese (PMI) Italiane, sia durante la fase B attualmente in corso che nelle successive fasi C, D, E1.

Il paragrafo seguente delinea le tipologie di area finora identificate.

Are di attività da assegnare come Sotto-forniture a Piccole Medie Imprese (PMI) Italiane

Le principali tipologie di attività che saranno oggetto di assegnazione alle PMI sono:

- (1). **supporto alle attività di ingegneria di Sistema** riguardanti la progettazione e/o lo sviluppo di:
 - Sistema complessivo (end-to-end)
 - Segmento spaziale / Satellite
 - Payload (SAR, PDHT)
 - Piattaforma satellitare
 - Ground Segment (GS globale e sottosistemi)
 - Segmento logistico-operativo (ILS&OPS)
- (2). **progettazione e realizzazione di attrezzature meccaniche “non di volo”** (e.g. MGSE (Mechanical Ground Support Equipment))
- (3). **progettazione e realizzazione di parti elettroniche “non di volo”** (e.g. EGSE (Electrical Ground Support Equipment));
- (4). **Supporto al progetto e prototipizzazione (BB) di Unità elettroniche “di bordo” soggette a pre-sviluppi di Fase B** e afferenti a:
 - *Payload SAR* – BB di elementi dell’Unità Elettronica Digitale (DEE) del Sottosistema Elettronica centrale SAR (SES)
 - *Payload SAR* - BB di elementi dell’Unità Radio-Frequenza (RFE) del Sottosistema Elettronica centrale SAR (SES)
 - *Payload SAR* - BB di elementi del Sotto-sistema di Antenna SAR (SAS)
 - *Payload Data Handling and Transmission (PDHT)* - BB di item delle unità di memoria di massa (DSHA)
 - *Piattaforma di satellite* - BB di item del sotto-sistema avionico di piattaforma
- (5). **progettazione e realizzazione di Unità elettroniche “di bordo” afferenti ai modelli da sviluppare in fase C/D** riguardanti:
 - *Payload SAR* – progettazione e realizzazione di elementi dell’Engineering Model (EM) e successivi, afferenti ai sotto-sistemi SES e SAS
 - *Payload PDHT* – progettazione e realizzazione di elementi dell’EM e successivi, afferenti al Payload PDHT
 - *Piattaforma di satellite* - progettazione e realizzazione di elementi dell’Engineering Qualification Model (EQM) e successivi, afferenti all’avionica di satellite
- (6). **progettazione e realizzazione di Equipaggiamenti termici e/o meccanici “di bordo”;**
- (7). **Sviluppi SW** sia di applicazioni “non di volo” che “di bordo”;
- (8). **Attività di Verifica e Validazione** (Fasi C e successive)

(9).Attività di Certificazione

La lista sopra menzionata ha solo carattere indicativo e non è da considerarsi esaustiva né vincolante.

Le attività, identificate all'interno delle aree da esternalizzare, saranno svolte sia nella prima Fase (i.e. Fase B) del programma CSG della durata di 14 mesi che nella successiva Fase C/D il cui avvio è previsto dopo la positiva conclusione della Fase B.

Nel seguito vengono forniti alcuni elementi esplicativi a proposito delle varie aree identificate.

Per quanto riguarda le attività di **supporto ingegneristico alla definizione del Sistema CSG**, essa viene avviata nella fase B attualmente in corso ed ha la finalità di stabilire i concetti fondamentali di disegno architettuale dei Segmenti Spaziale, Terreno, e Logistico-operativo, rappresentando quindi l'attività guida di tale fase.

In tale scenario, l'analisi ed il *baselining* dei requisiti di sistema è il primo passo cruciale nella definizione del sistema COSMO di Seconda Generazione, da cui deriveranno tutti i concetti architeturali, le prestazioni, i budget, gli aspetti operativi, l'affidabilità del sistema, la disponibilità / qualità del servizio, i prodotti, la verifica e validazione.

Tutti questi concetti accompagneranno la definizione di dettaglio e realizzazione dei vari segmenti, a partire dalle prime fasi (es. pre-sviluppi, descritti più avanti) fino alla qualifica e accettazione finale di tutto il sistema stesso.

Nel seguito sono fornite alcune informazioni riguardanti le attività di **Supporto al progetto e prototipizzazione (BB) di Unità elettroniche "di bordo"** soggette a pre-sviluppi di Fase B, quali:

- **Item del Sottosistema Elettronica centrale SAR (SES)** che necessitano di pre-sviluppi per i due elementi componenti che sono: il DEE (Digital Electronics Element) e il RFE (Radio-Frequency Element) ottenendo un disegno compatto capace di gestire una più ampia larghezza di banda
- **Item del Sottosistema Antenna SAR (SAS)** che necessitano in fase B attività di ingegneria, e pre-sviluppo per *breadboarding* e validazione del disegno di:
 - parti RF come il nuovo modulo TR, (design and procurement dei chip componenti), board radianti ..
 - parti di power,
 - parti digitali;
- **Item del Payload PDHT** che richiedono supporto ingegneristico per *survey* tecnologica valutazione e pre-sviluppi della Mass Memory (DSHA): high-speed I/O module, BB e Pre-sviluppi dell'antenna PDHT (XBAA)
- **Item della Piattaforma satellitare** che richiedono supporto ingegneristico e realizzazione di parti elettro-meccaniche ed elettroniche del *Demonstration Model (DM)* afferenti ad alcune unità del sotto-sistema avionico

Processo di screening, selezione competitiva e assegnazione delle attività alle PMI

Di seguito sono riportati i principali passi della procedura che TAS-I e Telespazio si impegnano a rispettare, al fine di garantire un processo competitivo che assicuri totale trasparenza nell'identificazione, valutazione e selezione dei fornitori:

- 1) Identificazione dell'attività e/o del prodotto da procurare;
- 2) Identificazione dei potenziali fornitori a cui inviare una Richiesta di Quotazione (RFQ) per l'attività e/o prodotto da procurare;
- 3) Durante il periodo d'offerta verrà garantita trasparenza ai partecipanti (i.e. chiarimenti e/o informazioni richiesti da uno dei partecipanti saranno trasmesse in parallelo a tutte le aziende a cui la RFQ in oggetto è stata inviata);
- 4) Ricezione delle Offerte entro i termini temporali e le condizioni definite nella RFQ;
- 5) Apertura simultanea di tutte le offerte ricevute con assoluta garanzia di riservatezza;
- 6) Valutazione delle offerte sulla base di criteri oggettivi;
- 7) Identificazione dell'azienda e/o delle aziende, a cui potenzialmente assegnare l'esecuzione dell'attività oggetto della gara, con le quali approfondire la negoziazione.

Per assicurare una, quanto più possibile, capillare e imparziale diffusione delle informazioni relative al programma CSG, sulle aree di attività che verranno esternalizzate, sulla preparazione delle gare e sui processi di valutazione e selezione dei fornitori, TAS-I e Telespazio disporranno di una finestra di lavoro sul sito dell'Agenzia Spaziale Italiana (i.e. www.asi.it) dove, fra gli altri, sarà pubblicato questo documento allo scopo di dare adeguato risalto al programma CSG e alle attività per lo sviluppo delle quali le PMI possono candidarsi.

Anche se la verifica periodica di quanto contenuto sul sito ASI è una attività normalmente svolta dalle aziende del settore, per garantire che le informazioni relative al programma CSG e alle opportunità ad esso collegate siano giustamente recepite e conosciute l'ASI:

- informerà le maggiori Associazioni di categoria che rappresentano le Piccole e Medie Imprese del settore aerospaziale (e.g. AIPAS, AIAD, ASAS) della pubblicazione sul sito ASI delle informazioni relative al programma CSG, con preghiera di diffondere tale informazione a tutti i loro iscritti.

Sul sito ASI oltre alla presente Nota Informativa sarà contenuto un **Questionario Informativo** e il testo degli **Accordi di riservatezza** (NdA) – rispettivamente per TAS-I e per Telespazio - che le PMI interessate alle attività di CSG che possano essere esternalizzate, indipendentemente se previste in Fase B o in Fase C/D/E1, dovranno restituire esclusivamente a TAS-I e Telespazio debitamente compilati e firmati entro e non oltre tre settimane dalla pubblicazione sul sito ASI inviandoli ai seguenti indirizzi e mail:

cosmo-supplier@thalesalieniaspace.com (per Questionario Informativo e NDA relativo a TAS-I) e

csg@telespazio.com (per Questionario Informativo e NDA relativo a Telespazio).

La finalità specifica di questo **Questionario Informativo** è quella di produrre un “data base” dove siano contenute le capacità, le caratteristiche ed i dati economici delle aziende PMI italiane, divise per settore di attività, onde poter valutare possibili coinvolgimenti presenti e/o futuri. Partendo da quanto contenuto in questo “data base”, nel corso del programma CSG (i.e Fase B e/o Fase C/D/E1) saranno identificate le PMI potenziali fornitrici di un’attività e/o prodotto da procurare alle quali inviare “Request for Quotation” (RFQ).

Qualunque domanda e/o chiarimento circa quanto contenuto nel presente documento potrà essere indirizzata a ai seguenti indirizzi e_mail: cosmo-supplier@thalesalieniaspace.com e csg@telespazio.com rispettivamente per le attività di TAS-I e di Telespazio.

Si rammenta l’imprescindibile necessità di inviare il Questionario Informativo e l’NdA firmati .

Si ribadisce che l’invio del questionario e dell’NdA debitamente compilati e firmati non costituisce vincolo per TAS-I e per Telespazio al coinvolgimento delle aziende stesse.

Si informa inoltre che l’ASI riceverà in copia dall’industria tutti i questionari informativi pervenuti.

Questionario Informativo

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

SITO WEB

CODICE FISCALE: PARTITA IVA:

CAPITALE SOCIALE: , EURO

SEDE LEGALE:

VIA N°

COMUNE PROVINCIA CAP

TELEFONO FAX

E-MAIL

SEDE COMMERCIALE (COMPILARE SOLO SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE):

VIA N°

COMUNE PROVINCIA CAP

TELEFONO FAX

SEDE PRODUTTIVA E/O OPERATIVA (COMPILARE SOLO SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE):

VIA N°

COMUNE PROVINCIA CAP

TELEFONO FAX

SI RENDE NOTO CHE TUTTE LE INFORMAZIONI FORNITE NELLA COMPILAZIONE DEL PRESENTE QUESTIONARIO POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VERIFICA DA PARTE TAS-I / TELESPAZIO ATTRAVERSO UN AUDIT CHE SARÀ UFFICIALMENTE NOTIFICATO

VISURA CAMERALE C.C.I.A.A. (ALLEGARE FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO)

INAIL POS. NR.: INPS POS. NR.:

COMPOSIZIONE SOCIETARIA ED EVENTUALE RIPARTIZIONE AZIONARIA (%)

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE IN ALTRE AZIENDE :

SI NO

In caso affermativo allegare l'elenco delle Aziende possedute/controllate indicandone la ragione sociale, la forma giuridica e/o costitutiva, la partita IVA, la tipologia di attività e la % di possesso/controllo.

APPARTENENZA ALLE PMI

SI NO

In caso affermativo allegare una dichiarazione che autocertifichi il soddisfacimento dei requisiti di appartenenza dell'Azienda alle Piccole e Medie Imprese (PMI)

ATTIVITÀ DELL'AZIENDA

DESCRIZIONE	PERCENTUALE

AREE E/O ATTIVITÀ RELATIVE A CSG DI INTERESSE PER L'AZIENDA

Indicare di seguito quali fra le aree e/o attività oggetto di assegnazione alle PMI sono di interesse per l'Azienda

DESCRIZIONE	PERCENTUALE

ORGANICO (come da "Libro Unico del Lavoro" –

allegare autodichiarazione o attestazione di correttezza contributiva INPS di zona)

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:

FUNZIONE (UFFICI)	PERSONALE ADDETTO					
	SI	NO	DIRIGENTI	QUADRI	IMPIEGATI	OPERAI
ACQUISTI	SI	NO				
VENDITE	SI	NO				
PROGRAMMAZIONE	SI	NO				
CONTROLLO QUALITÀ	SI	NO				
TRASPORTI	SI	NO				
ASSISTENZA TECNICA	SI	NO				
SICUREZZA	SI	NO				
AMMINISTRATIVO	SI	NO				

ORGANIZZAZIONE REPARTI PRODUZIONE:

DESCRIZIONE REPARTO	NUMERO DI ADDETTI			
	IMPIEGATI	OPERAI QUALIFICATI	OPERAI SPECIALIZZATI	OPERAI GENERICI

ORGANIZZAZIONE REPARTI INGEGNERIA:

REPARTO	NUMERO DI ADDETTI			
	INGEGNERI	IMPIEGATI LAUREATI	IMPIEGATI DIPLOMATI	IMPIEGATI GENERICI

Qual e' l'anzianità degli addetti dei reparti di ingegneria

Senior (%)	
Junior (%)	

ORGANICO DEGLI ULTIMI 3 ANNI (COME DA LIBRO UNICO DEL LAVORO):

ANNO	2008	2009	2010
NUMERO DIPENDENTI			

QUALI SONO I PRINCIPALI CLIENTI E CHE TIPO DI PRODUZIONE ASSORBONO?

ANNO	CLIENTE	LOCALITÀ	IMPORTO €	DESCRIZIONE PRODOTTO

FATTURATO IMPONIBILE - IVA ESCLUSA (ULTIMO TRIENNIO):

allegare fotocopia del bilancio dell'ultimo triennio o riempire la seguente tabella

Anno	2008	2009	2010
a) Fatturato Totale €			
b) Utile (Perdite) €			
c) Fatturato relativo ai merceologici offerti a TAS-I €			
d) Fatturato relativo ai merceologici offerti a Telespazio €			
e) Fatturato relativo al Gruppo Finmeccanica €			
f) Fatturato Estero €			
g) ROS (Utile lordo/fatturato)			
h) ROI (Investimenti/Utile Netto)			
i) Livello di Indebitamento (Indebitamento % su passività)			
j) Fatturato per dipendente €			
k) Termini di pagamento fornitori			

I) Investimenti in Ricerca & Sviluppo			
---------------------------------------	--	--	--

Anno	2011	2012	2013
Portafoglio Ordini			

L'AZIENDA DISPONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ?

Si No

In caso affermativo precisare quale delle seguenti attività sono coperte dalla Garanzia di Qualità:

Intero ciclo	
Progettazione/Analisi	
Lavorazioni/Produzione	
Eventuali Trattamenti	
Montaggi	
Approvvigionamento	
Collaudo prodotto	
Altro	

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ E' CERTIFICATO DA ENTI DI TERZA PARTE?

Si No

NORMA RIF.:

Se "SI" specificare a fronte di quale normativa (ISO/AQAP/ecc.) e rendere disponibile, qualora richiesto, copia della certificazione.

L'AZIENDA HA UN MANUALE DELLA QUALITÀ?

Si No

Se "SI" renderlo disponibile, qualora richiesto, per visione.

PRECEDENTI ESPERIENZE IN AMBITO DIFESA E/O SPAZIO

Se esistenti allegare una breve sintesi descrittiva

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI SEGUENTI CERTIFICATI

CERTIFICATO CAMERALE COMPLETO DI VIGENZA E ANTIMAFIA

Si No

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

Si No

CAPACITÀ DELL'AZIENDA A TRATTARE DATI RISERVATI

L'AZIENDA È IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SICUREZZA

Si No

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Il presente Accordo di Riservatezza (“Accordo”) ha efficacia dalla data del(“Data Effettiva”)

TRA

Thales Alenia Space Italia S.p.A., società con unico socio, soggetta alla attività di direzione e coordinamento congiunto della Thales S.A. e di Finmeccanica S.p.A, sede legale in Via Saccomuro n. 24, 00131 - Roma, capitale sociale Euro 204.007.999,00 interamente versato, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 02101600480 - P. IVA 00991340969 -, (nel seguito indicata come “**TAS-Italia**” o “Parte Emittente”),

E

....., con sede legale in....., capitale sociale Euro int. vers., Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di..... n. (nel seguito indicata come “.....”);

di seguito indicate anche singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come "le Parti"

Premesso che

- La Parte Emittente intende rivelare alla Parte Ricevente informazioni tecniche e/o commerciali relative alla seguente iniziativa / programma:
Cosmo Seconda Generazione (CSG).
- Quanto sopra al fine di:
ricevere informazioni sulle attività produttive della Parte Ricevente per verificare l’eventualità di possibili collaborazioni nell’ambito del programma CSG
- La Parte Emittente desidera pertanto regolare il trattamento delle informazioni tecniche e/o commerciali trasferite, verbalmente o per iscritto, secondo le modalità definite nel presente accordo, senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia del supporto materiale che la Parte Emittente ritenga opportuno utilizzare per lo scambio delle informazioni medesime.

Tutto ciò premesso

- 1) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (qui di seguito "l'Accordo").
- 2) Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti ("Parte Emittente") all'altra ("Parte Ricevente") ed identificate come tali dalla Parte che le trasmette. Tale identificazione sarà attuata dalla Parte Emittente mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione o *legenda* sui documenti, che ne definisca la natura riservata. Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente, potranno essere protette da questo Accordo soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale.

Il contenuto del presente Accordo è da considerarsi riservato e non deve essere divulgato a terzi senza preventivo accordo scritto della Parte Emittente.

- 3) La Parte Emittente dovrà fare in modo di rivelare alla Parte Ricevente solo quelle Informazioni Riservate che la Parte Emittente ritenga necessarie al raggiungimento degli scopi di cui in Premessa.
- 4) Le Informazioni Riservate della Parte Emittente potranno essere utilizzate dalla Parte Ricevente solo ai fini delle attività relative all'iniziativa/programma identificate nelle premesse.
- 5) La Parte Ricevente si adoprerà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.
- 6) La Parte Ricevente dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini dell'iniziativa/programma identificate nelle premesse di cui sopra. La Parte Ricevente dovrà, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate, qualora necessario, tali Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente Accordo.
- 7) Ciascuna Parte designa, nell'ambito della propria organizzazione, le seguenti persone autorizzate a ricevere e/o trasmettere le Informazioni Riservate. Le Parti potranno sostituire i nominativi qui indicati dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

- Thales Alenia Space Italia S.p.A.
Via Saccomuro, 24

00131 Roma

All'attenzione di:

Thales Alenia Space Italia S.p.A

CSG team

e-mail cosmo-supplier@thalesaleniaspace.com

- 8) Le Informazioni Riservate saranno coperte dall'obbligo di riservatezza, per un periodo di 7 (sette) anni, decorrenti dalla data di comunicazione delle stesse ad opera della Parte Emittente, indipendentemente dalla durata e validità del presente Accordo.
- 9) Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:
- a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
 - b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;
 - c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte;
 - d) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente o comunque senza violazione del presente Accordo;
 - e) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un'Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera e) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà immediatamente notificare all'altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione.

- 10) Con la stipula del presente Accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalla Parte Emittente che rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultima. Ciascuna delle Parti si obbliga, sin d'ora, ad agire in modo che la divulgazione delle Informazioni Riservate rivelate nell'ambito del presente Accordo non violi leggi vigenti ed applicabili né diritti di terzi. Ciascuna delle Parti deve tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal non rispetto di questo obbligo.
- 11) Il presente Accordo avrà validità per un periodo di 7 (sette) anno/i dalla Data Effettiva sopra indicata. Nessuna modifica al presente Accordo potrà essere effettuata se non previo accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento, notificando per iscritto all'altra Parte la sua intenzione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Resta comunque ferma la previsione di cui all'art. 8.

- 12) Il contenuto del presente Accordo rappresenta nella sua interezza l'accordo contrattuale liberamente raggiunto dalle Parti in materia di scambio di Informazioni di Proprietà per gli scopi di cui alle Premesse e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.
- 13) I diritti e gli obblighi previsti nel presente Accordo prevalgono sulle specifiche dizioni o leggende apposte sulle Informazioni Riservate ricevute. Resta inteso che niente di quanto stabilito nel presente Accordo potrà prevalere o pregiudicare eventuali classificazioni di riservatezza eventualmente imposte dalla normativa vigente sulla Sicurezza Nazionale.
- 14) Alla cessazione del presente Accordo, in caso di richiesta scritta della Parte Emittente, tutte le Informazioni Riservate contenute in qualsiasi tipo di documento, sia in originale che in copia, dovranno essere restituite dalla Parte Ricevente alla Parte Emittente o distrutte. In quest'ultimo caso verrà redatto un verbale di distruzione dalla parte Ricevente che sarà inviato alla Parte Emittente.
- 15) Né il presente Accordo né i diritti da esso derivanti sono cedibili dalle Parti. Se una delle Parti dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo.
- 16) Il mancato esercizio dei diritti derivanti alle Parti ai sensi del presente Accordo non pregiudica il diritto delle Parti di avvalersene successivamente, né può essere interpretato come una rinuncia agli stessi, salvo che la Parte che ne è titolare vi abbia espressamente rinunciato per iscritto.
- 17) Il presente Accordo è soggetto a e va interpretato secondo la legge della Repubblica Italiana.
- 18) Ogni controversia tra le Parti che emerga da/o in connessione all'interpretazione o esecuzione, ivi inclusi presunti inadempimenti, del presente Accordo, che non sia risolta entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all'altra circa il sorgere della controversia, sarà risolta tramite arbitrato ai sensi degli artt. 806 e seguenti c.p.c.
L'arbitrato avrà luogo a Roma ed il Lodo Arbitrale sarà vincolante per le Parti che dovranno, pertanto, darvi esecuzione in buona fede.
- 19) Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato letto, approvato e sottoscritto senza che si sia fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali unilateralmente predisposte da una di esse e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c.
- 20) Il presente Accordo è stato firmato dalle Parti in due esemplari, uno per ciascuna Parte e ciascuna copia costituisce un originale.

Per **Thales Alenia Space Italia S.p.A.**

Data:

Firma:

Per

Data:

Firma:

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Il presente Accordo di Riservatezza (“Accordo”) ha efficacia dalla data del(“Data Effettiva”)

TRA

TELESPAZIO S.p.A. (d'ora innanzi denominata anche “Telespazio”) con sede legale in Roma, Via Tiburtina, n° 965 CAP 00156, - con capitale sociale € 50.000.000,00= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n 01366520284– Partita IVA 04812701003 – (Società con unico socio; soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Finmeccanica S.p.A. e Thales S.A.), (nel seguito indicata come “**Telespazio**” o “Parte Emittente”),

E

....., con sede legale in....., capitale sociale Euro int. vers., P. IVA, Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di..... n. (nel seguito indicata come “.....” o “Parte Ricevente”);

di seguito indicate anche singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come "le Parti"

Premesso che

- La Parte Emittente intende rivelare alla Parte Ricevente informazioni tecniche e/o commerciali relative alla seguente iniziativa / programma:
COSMO-SkyMed Second Generation o “CSG” (Programma ASI – Agenzia Spaziale Italiana)
- Quanto sopra al fine di gestire la riservatezza nello scambio di informazioni durante le fasi precontrattuali e contrattuali relativamente a possibili sottocontratti tra le Parti nell’ambito del suddetto programma
- La Parte Emittente desidera pertanto regolare il trattamento delle informazioni tecniche e/o commerciali trasferite, verbalmente o per iscritto, secondo le modalità definite nel presente accordo, senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia del supporto materiale che la Parte Emittente ritenga opportuno utilizzare per lo scambio delle informazioni medesime.

Tutto ciò premesso

- 1) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (qui di seguito "l'Accordo").
- 2) Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti ("Parte Emittente") all'altra ("Parte Ricevente") ed identificate come tali dalla Parte che le trasmette. Tale identificazione sarà attuata dalla Parte Emittente mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione o *legenda* sui documenti, che ne definisca la natura riservata. Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente, potranno essere protette da questo Accordo soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale.

Il contenuto del presente Accordo è da considerarsi riservato e non deve essere divulgato a terzi senza preventivo accordo scritto della Parte Emittente.

- 3) La Parte Emittente dovrà fare in modo di rivelare alla Parte Ricevente solo quelle Informazioni Riservate che la Parte Emittente ritenga necessarie al raggiungimento degli scopi di cui in Premessa.
- 4) Le Informazioni Riservate della Parte Emittente potranno essere utilizzate dalla Parte Ricevente solo ai fini delle attività relative all'iniziativa/programma identificate nelle premesse.
- 5) La Parte Ricevente si adoprerà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.
- 6) La Parte Ricevente dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini dell'iniziativa/programma identificate nelle premesse di cui sopra. La Parte Ricevente dovrà, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate, qualora necessario, tali Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente Accordo.
- 7) Ciascuna Parte designa, nell'ambito della propria organizzazione, le seguenti persone autorizzate a ricevere e/o trasmettere le Informazioni Riservate. Le Parti potranno sostituire i nominativi qui indicati dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

- PER TELESPAZIO

Telespazio S.p.A.
Via Tiburtina, 965
00156 Roma

All'attenzione di:
CSG team
e-mail: csg@telespazio.com

- PER
-
-

- 8) Le Informazioni Riservate saranno coperte dall'obbligo di riservatezza, per un periodo di 7 (sette) anni, decorrenti dalla data di comunicazione delle stesse ad opera della Parte Emittente, indipendentemente dalla durata e validità del presente Accordo.
- 9) Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:
 - a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
 - b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;
 - c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte;
 - d) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente o comunque senza violazione del presente Accordo;
 - e) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un'Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera e) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà immediatamente notificare all'altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione.

- 10) Con la stipula del presente Accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalla Parte Emittente che rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultima. Ciascuna delle Parti si obbliga, sin d'ora, ad agire in modo che la divulgazione delle Informazioni Riservate rivelate nell'ambito del presente Accordo non violi leggi vigenti ed applicabili né diritti di terzi.

Ciascuna delle Parti deve tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal non rispetto di questo obbligo.

- 11) Il presente Accordo avrà validità per un periodo di 7 (sette) anni dalla Data Effettiva sopra indicata. Nessuna modifica al presente Accordo potrà essere effettuata se non previo accordo scritto tra le Parti. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento, notificando per iscritto all'altra Parte la sua intenzione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Resta comunque ferma la previsione di cui all'art. 8.
- 12) Il contenuto del presente Accordo rappresenta nella sua interezza l'accordo contrattuale liberamente raggiunto dalle Parti in materia di scambio di Informazioni di Proprietà per gli scopi di cui alle Premesse e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.
- 13) I diritti e gli obblighi previsti nel presente Accordo prevalgono sulle specifiche dizioni o leggende apposte sulle Informazioni Riservate ricevute. Resta inteso che niente di quanto stabilito nel presente Accordo potrà prevalere o pregiudicare eventuali classificazioni di riservatezza eventualmente imposte dalla normativa vigente sulla Sicurezza Nazionale.
- 14) Alla cessazione del presente Accordo, in caso di richiesta scritta della Parte Emittente, tutte le Informazioni Riservate contenute in qualsiasi tipo di documento, sia in originale che in copia, dovranno essere restituite dalla Parte Ricevente alla Parte Emittente o distrutte. In quest'ultimo caso verrà redatto un verbale di distruzione dalla parte Ricevente che sarà inviato alla Parte Emittente.
- 15) Né il presente Accordo né i diritti da esso derivanti sono cedibili dalle Parti. Se una delle Parti dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo.
- 16) Il mancato esercizio dei diritti derivanti alle Parti ai sensi del presente Accordo non pregiudica il diritto delle Parti di avvalersene successivamente, né può essere interpretato come una rinuncia agli stessi, salvo che la Parte che ne è titolare vi abbia espressamente rinunciato per iscritto.
- 17) Il presente Accordo è soggetto a e va interpretato secondo la legge della Repubblica Italiana.
- 18) Ogni controversia tra le Parti che emerga da/o in connessione all'interpretazione o esecuzione, ivi inclusi presunti inadempimenti, del presente Accordo, che non sia risolta entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all'altra circa il sorgere della controversia, sarà risolta tramite arbitrato ai sensi degli artt. 806 e seguenti c.p.c. L'arbitrato avrà luogo a Roma ed il Lodo Arbitrale sarà vincolante per le Parti che dovranno, pertanto, darvi esecuzione in buona fede.

19) Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato letto, approvato e sottoscritto senza che si sia fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali unilateralmente predisposte da una di esse e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c.

20) Il presente Accordo è stato firmato dalle Parti in due esemplari, uno per ciascuna Parte e ciascuna copia costituisce un originale.

Per Telespazio S.p.A.

Per

Data:

Data:

Firma:

Firma: